

DECRETO 8 novembre 2006.

Integrazione del decreto 23 febbraio 2001, concernente approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157;

Visto il piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie, approvato con decreto n. 5180 del 23 febbraio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001;

Visto il decreto n. 6019 del 23 aprile 2004, con il quale i contenuti del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie sono stati dichiarati conformi a quelli previsti nell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 in materia di paesaggio;

Viste le note prott. nn. 6959 del 12 luglio 2004 e 7446 del 23 luglio 2004, con le quali la Soprintendenza di Messina, in adesione alle verifiche condotte allo scopo di accertare la compatibilità esistente tra le previsioni del Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie e quelle del Patto territoriale, approvato dal Ministero delle attività produttive con decreto n. 61 del 20 dicembre 2001, ha proposto, tra l'altro, la modifica dell'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie con l'aggiunta della lett. f) comprendente: "In assenza di nuovi strumenti urbanistici, le aziende ricettivo-alberghiere, così come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, non ricadenti negli ambiti di tutela vulcanologica";

Visto il verbale della seduta dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio del 5 agosto 2004, nella quale il predetto organo consultivo, convocato in via straordinaria, giusta nota dell'Assessore regionale pro tempore, prot. n. 4412 del 29 luglio 2004, ha accolto la proposta della Soprintendenza di Messina e ha espresso parere favorevole all'integrazione del citato decreto n. 5180 del 23 febbraio 2001, con la seguente modifica al titolo IV, art. 39 delle norme tecniche di attuazione: lett. f) "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende ricettivo-alberghiere, così come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, non ricadenti negli ambiti T.V., proposte all'interno del Patto territoriale delle Isole Eolie decretato";

Considerato che con il medesimo parere l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ha proposto di aggiungere inoltre alle N.T.A. l'art. 49 bis, per come segue:

Titolo: "Aziende ricettivo-alberghiere inserite nel Patto territoriale".

Contenuto della norma: "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici, per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse alle aziende ricettivo-alberghiere, come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i progetti devono essere dotati, negli ambiti di modificazione e trasformazione (MO1, MO2, TR), dello studio di compatibilità paesistico-ambientale previsto all'art. 41 delle norme del P.T.P. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche negli ambiti di recupero, riordino e riqualificazione (RP1, RCS, RNS, REP, RIO, RES): lo studio di

compatibilità paesistico-ambientale dovrà contenere interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree interessate e interventi di valorizzazione paesistica.";

Vista la nota prot. n. 33271 del 27 settembre 2005 del sindaco di Lipari, con la quale è stata prospettata, in quanto di pubblico interesse, la necessità di realizzare nel territorio comunale le infrastrutture atte ad accogliere le aziende artigianali, in conformità a specifica variante al P. d. F. vigente, approvata dalla Soprintendenza di Messina nonché dal dipartimento regionale urbanistica con decreto 4 dicembre 2003, n. 1422;

Vista la nota prot. n. 11640/05 del 19 ottobre 2005 della Soprintendenza di Messina, che propone, al fine di recepire detta istanza, di inserire all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico apposita norma interpretativa al fine di dare la possibilità di realizzare le aree artigianali nelle zone compatibili;

Vista la proposta, formulata dal dipartimento regionale beni culturali ed ambientali in adesione a quella della Soprintendenza, di inserire all'art. 39 delle N.T.A. la seguente lettera g): "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende produttive del settore artigianale e dei piccoli commerci connessi non ricadenti negli ambiti di T.V.";

Visto il verbale della seduta del 21 novembre 2005 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nel quale viene riportato, in merito alla problematica sopra esposta, il seguente parere: "L'Osservatorio condivide la proposta presentata dall'ufficio nello spirito di considerarla una interpretazione della norma di piano, in quanto le aree artigianali sono interventi di rilevante trasformazione con ricadute socio-economiche. Se le trasformazioni proposte non sono di modesta entità e rischiano di modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale dovranno obbedire a quanto prescritto al successivo art. 40 che impone che il progetto sia accompagnato da uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale. Il piano particolareggiato delle trasformazioni, corredato dal suddetto studio, precedentemente all'emissione del parere da parte della Soprintendenza, dovrà essere trasmesso all'O.R.P. accompagnato da una esauriente istruttoria da parte delle stessa Soprintendenza, in quanto per la sua natura va considerato quale strumento attuativo del P.T.P. L'istanza del comune di Lipari intercetta una esplicita volontà del piano (v. art. 3, punto 9, delle N.T.A.), peraltro già inserita nella variante al P.d.F. approvata dall'A.R.T.A., di rimuovere i detrattori scaturenti da queste attività insediate nel centro urbano.";

Considerato che nella suddetta seduta l'Osservatorio per la qualità del paesaggio ha espresso parere favorevole all'inserimento all'art. 39 delle N.T.A. della seguente disposizione: lett. g): "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende produttive del settore artigianale e dei piccoli commerci connessi non ricadenti negli ambiti di T.V.";

Ritenuto che il procedimento di cui sopra, comportante modifiche, integrazioni e norme interpretative al vigente P.T.P. dell'arcipelago delle Isole Eolie, rientra nelle verifiche dei contenuti di detto strumento a quelli del decreto legislativo n. 42/04, condotta dal dipartimento regionale competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del decreto legislativo n. 42/04;

Ritenuto che, pertanto, nelle more della definizione di detta verifica e in conformità al parere espresso dall'O.R.P. nelle sedute del 5 agosto 2004 e del 21 novembre 2005, di integrare l'art. 39 delle norme tecniche di attuazione e di inserire l'art. 49bis delle norme tecniche di attuazione medesime, facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P., nel testo seguente:

Art. 39

- lett. f) "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende ricettivo-alberghiere, così come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, non ricadenti negli ambiti T.V., proposte all'interno del Patto territoriale delle Isole Eolie decretato";

- lett. g) "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende produttive del settore artigianale e dei piccoli commerci connessi non ricadenti negli ambiti di T.V.".

Art. 49bis

Titolo: Aziende ricettivo-alberghiere inserite nel Patto territoriale.

Contenuto della norma: "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici, per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse alle aziende ricettivo-alberghiere, come definite dall'art. 3 della

legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i progetti devono essere dotati, negli ambiti di modificazione e trasformazione (MO1, MO2, TR) dello studio di compatibilità paesistico ambientale previsto all'art. 41 delle norme del P.T.P. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche negli ambiti di recupero, riordino e riqualificazione (RP1, RCS, RNS, REP, RIO, RES): lo studio di compatibilità paesistico-ambientale dovrà contenere interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree interessate e interventi di valorizzazione paesistica.";

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

All'art. 39 delle norme tecniche di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie, è aggiunto:

- lett. f) "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende ricettivo-alberghiere, così come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, non ricadenti negli ambiti T.V., proposte all'interno del Patto territoriale delle Isole Eolie decretato.";
- lett. g) "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende produttive del settore artigianale e dei piccoli commerci connessi non ricadenti negli ambiti di T.V.".

Art. 2

Alle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie è inserito l'art. 49bis:

Titolo: Aziende ricettivo-alberghiere inserite nel Patto territoriale.

Contenuto della norma: "In assenza dei nuovi strumenti urbanistici, per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse alle aziende ricettivo-alberghiere, come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i progetti devono essere dotati, negli ambiti di modificazione e trasformazione (MO1, MO2, TR) dello studio di compatibilità paesistico-ambientale previsto all'art. 41 delle norme del P.T.P. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche negli ambiti di recupero, riordino e riqualificazione (RP1, RCS, RNS, REP, RIO, RES): lo studio di compatibilità paesistico-ambientale dovrà contenere interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree interessate e interventi di valorizzazione paesistica.".

Art. 3

Le norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie, così come approvato con il decreto n. 5180/2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001 e integrato con il presente provvedimento, sono quelle risultanti nel testo allegato sub a) al presente decreto.

Art. 4

E' integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie, approvato con decreto n. 5180/2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001, nonché la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le integrazioni come sopra apportate.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo n. 42/04, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente agli elaborati correttamente integrati.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S.M. Salina, perché venga depositata presso gli uffici dei comuni, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 6

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 8 novembre 2006.

LEANZA

Allegato A

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE

Identificazione, interpretazione, conoscenza, tutela, disciplina ed indicazioni di promozione per lo sviluppo della valorizzazione e fruizione compatibile dei beni culturali territoriali ed ambientali eoliani

Regimi normativi

Premessa giuridico-istituzionale all'identità ed efficacia del Piano paesistico delle Eolie

Le Isole Eolie, nel loro insieme, appartengono ai comuni di Lipari, Malfa, S. Marina Salina e Leni. L'intero territorio di detti comuni è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1347, di attuazione della predetta legge (con eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in base ai seguenti decreti:

- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa.

Le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431) hanno disposto all'art. 1 il vincolo paesaggistico su intere categorie di territori, disponendo altresì all'art. 1-bis che, relativamente alle stesse ed a quelle già vincolate con le procedure amministrative di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, detti territori vengano sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesistico-ambientale (...) mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

Le Isole Eolie nella loro interezza sono le sommità affioranti dei vulcani dell'arco insulare vulcanico eoliano che la legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesistico all'art. 1, comma 1, (vulcani).

La competenza alla pianificazione paesistica, in virtù dell'ordinamento dell'Amministrazione della Regione siciliana, è attribuita all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, nell'esigenza di garantire la puntuale attuazione della legge n. 431/85, con circolare n. 1691 del 16 ottobre 1985 e seguenti, ha disposto che le soprintendenze territorialmente competenti provvedano ad assicurare gli adempimenti di cui alla legge suddetta.

Agli effetti giuridico-istituzionali costituiscono elementi di legittimità giuridica:

- il decreto assessoriale 1 aprile 1988, n. 383;
- il progetto esecutivo n. 28 del 28 novembre 1992 per la redazione del piano in oggetto;
- il decreto assessoriale 29 dicembre 1992, n. 7352 di approvazione e finanziamento;
- il decreto assessoriale 12 agosto 1993, n. 6578;
- il decreto assessoriale 25 ottobre 1993, n. 120/I3c/XX.BC.;
- le seguenti documentazioni aerofotografiche: comune di Lipari, Scame, 1983; Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente, 1993; comune di Lipari, Aerotecnica, 1995-96;
- la cartografia ufficiale del comune di Lipari (Siciltecnica 1995-96) e di Salina (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 1995) effettuate precedentemente alla redazione finale del presente piano territoriale paesistico e costituenti testimonianza ufficiale oggettiva dello stato di fatto ai fini del controllo della legalità delle trasformazioni;
- le specificità di interesse paesistico relative a beni culturali preesistenti, documentate e rappresentate nelle apposite tavole tematiche, costituenti parti integranti della relazione del piano territoriale paesistico.

In relazione agli elementi giuridico-istituzionali sopra riportati, il Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie disciplina, come specificato articolatamente nei regimi normativi, le disposizioni per la conservazione e trasformazione compatibile del paesaggio culturale scientifico, strutturale, estetico-percettivo delle isole.

Titolo I

NORME GENERALI

Identità, finalità, efficacia e campo di applicazione del Piano territoriale paesistico

Art. 1

Identità culturale storica, scientifica ed umanistica dell'arcipelago eoliano

L'intero insieme degli affioramenti sommitali dell'arco vulcanico sottomarino eoliano, generato dalla geodinamica e dalla vulcanotettonica nella evoluzione nel basso Tirreno, costituisce un bene culturale paesistico-ambientale macro-morfo-strutturale configurante con valenza primaria.

Su questa base tridimensionale, in superficie, si è sviluppato nel tempo un ulteriore complesso sistemico evolutivo connotante di beni culturali territoriali ambientali naturali (abiotici e biotici) ed antropici, con ulteriore valore culturale aggiunto.

Ne consegue un insieme da intendere sia come bene complessivo, sia come insieme di beni culturali singoli, sia come articolati sistemi di supporti significanti di relazioni stratificate e consolidate sul territorio con le attività antropiche.

Il complesso è caratterizzato da straordinario valore culturale sotto il profilo delle scienze naturali per la compresenza delle seguenti peculiarità:

- ambientali;
- naturali e naturalistiche;
- geologiche;
- geomorfologiche;
- geostrutturali;
- tettoniche e geodinamiche;
- geovulcanologiche;
- geochimiche;
- biologiche vegetazionali;

- biologiche zoologiche;
- e sotto il profilo delle scienze umane per la compresenza delle peculiarità:
- archeologiche;
 - storico-testimoniali ed etno-antropologiche;
 - artistiche;
 - architettoniche;
 - urbanistiche;
 - paesistico-percettive e paesistico-strutturali.

In relazione a siffatta eccezionale identità l'arcipelago eoliano è oggetto di Piano territoriale paesistico.

Art. 2

Ambito generale di applicazione del Piano territoriale paesistico

La compatibilità paesistica d'uso, di conservazione e di trasformazione compatibile per la valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori eoliani è disciplinata attraverso apposito apparato normativo nell'ambito del Piano paesistico territoriale delle Eolie applicato all'intero territorio dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.

Il Piano territoriale paesistico delle Eolie si applica all'intero territorio delle isole dell'arcipelago Eoliano e, ove specificato nel Piano territoriale paesistico, a livello di indicazione di salvaguardia ad ambiti costieri di particolare interesse scientifico ambientale e storico-archeologico.

Tutti i territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni sono sottoposti a vincolo paesistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezioni delle bellezze naturali) e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), giusta dichiarazioni di notevole interesse pubblico intervenute con:

- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa;

nonché a tutela ope legis per intere categorie di beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1 agosto 1985, n. 431 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e oggi, dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali).

Le aree interne agli abitati delimitati originariamente in base al decreto interministeriale n. 1444/68 sono disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati con le conformità morfotipologiche di tutela paesistica e procedurale di cui alle presenti norme nel capitolo: Regimi normativi per ambiti territoriali.

Le delimitazioni degli abitati definiti in sede di strumenti urbanistici, e di cui alle prescrizioni della legge n. 431/85, art. 1, sono riportate nelle tavole tematiche relative all'evoluzione del sistema insediativo, alla voce perimetrazioni P. di F. o piano regolatore generale:

- approvate con D.A.R. S.E. n. 214 del 28 novembre 1979 per il comune di Lipari;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 187 del 29 maggio 1981 per il comune di S. Marina di Salina;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 1/04 del 9 luglio 1991 per il comune di Leni;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 59/92 dell'1 febbraio 1992 per il comune di Malfa.

Nelle more del perfezionamento del piano regolatore generale, all'interno di tali aree la disciplina è determinata, come per legge, dagli strumenti urbanistici approvati purché non in contraddizione di merito e procedurale (verificata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente) con le indicazioni per il piano regolatore generale introdotte dal piano territoriale paesistico appositamente per tali zone per superiori specifiche esigenze di tutela paesistica.

Art. 3

Finalità del Piano territoriale paesistico delle Eolie

Il Piano territoriale paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 1497/39 e dall'art. 1bis della legge n. 431/85, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, e concorre alla loro valorizzazione attraverso la determinazione di condizioni relative alla conservazione, trasformazione ed utilizzazione, da perseguire con specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale.

Il piano persegue le seguenti finalità:

- 1) identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni culturali territoriali paesistici (beni culturali territoriali paesistici);
 - 2) gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali configuranti tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie;
 - 3) localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici ed i loro sintemi e sistemi;
 - 4) assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come risorse culturali con indotto di interesse generale in relazione alle dinamiche compatibili dei processi di trasformazione;
 - 5) conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante (naturale, naturalistica e storico-culturale-testimoniale) del territorio; tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di sintemi, di sistemi, di segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico strutturali; a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il carattere di bene culturale territoriale e di risorsa naturale nelle qualità:
 - naturali e naturalistiche;
 - morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche;
 - agrovegetazionali e forestali;
 - botaniche e zoologiche;
 - paleontologiche;
 - storico-archeologiche;
 - storico-architettoniche ed urbanistiche;
 - storico-testimoniali;
 - 6) dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi ed alla loro gestione attraverso formulazioni di procedimento coerenti con la Costituzione italiana, con la giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento alle sentenze C.C. n. 55/68 e n. 56/68 e successive) ed attraverso una efficace esplicitazione dei presupposti oggettivi e delle motivazioni scientifiche delle opzioni;
 - 7) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione compatibile collettiva;
 - 8) individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni del valore ambientale;
 - 9) individuare ed indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari per:
 - la rimozione dei manufatti e l'arresto delle attività antropiche valutate dal piano territoriale paesistico come detrattori ambientali strutturali totalmente incompatibili rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione;
 - la compatibilizzazione, attraverso il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche compromesse, dei detrattori ambientali parzialmente incompatibili sotto l'aspetto estetico-percettivo;
 - 10) individuare gli elementi critici e disciplinare la compatibilità paesistica all'interno dei processi di formazione degli strumenti di pianificazione generale e settoriale o di attuazione di infrastrutture con potenziali indotti di danni paesistici per insediamenti e trasformazioni.
- Le finalità di tutela sopra definite, dalle quali discendono le norme, sono perseguite a livello di formazione del piano territoriale paesistico, e sono tradotte nei regimi normativi e nelle carte della conservazione e trasformazione compatibile a livello di disciplina.

Art. 4

Beni culturali territoriali paesistici costitutivi del paesaggio. Categorie di identità. Interpretazione in termini di sviluppo. Prescrizioni sintetiche per categorie finalizzate alla formazione dei regimi normativi per ambiti

Agli effetti della chiarezza del procedimento del piano-processo di interpretazione, e della trasparenza delle scelte il Piano territoriale paesistico:

- 1) identifica scientificamente i beni culturali territoriali costitutivi del paesaggio, sia singoli sia in sistema sia in sistema, presenti sul territorio;
- 2) articola i beni culturali territoriali identificati secondo idonee categorie;
- 3) affianca alle categorie dei beni culturali territoriali la loro descrizione ed interpretazione culturale come risorsa ai fini della sostenibilità culturale;
- 4) dispone prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie ai fini della formazione dei regimi normativi per ambiti per la gestione ed attuazione del Piano territoriale paesistico.

Dette indicazioni vengono riportate nella relazione sotto forma di abaco nel quale sono evidenziate le corrispondenze biunivoche tra preesistenze, interpretazione in termini di sviluppo, destinazioni d'uso paesisticamente compatibili, ai fini della coerenza della normazione per la sostenibilità costituzionale.

Art. 5

Struttura e contenuti del piano. Elementi rappresentati nel Piano territoriale paesistico

Gli elementi, i sintemi ed i sistemi paesistici, le prescrizioni articolate di compatibilità paesistica sono stati ordinati secondo le seguenti categorie (come articolate nelle didascalie della carta della conservazione e trasformazione compatibile):

A. Beni culturali paesistici configuranti

- beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici;
- grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico;
- elementi vulcanici significanti;
- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;

B. Beni culturali paesistici connotanti

- beni culturali vegetali e faunistici;
- beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali;
- beni culturali territoriali archeologici;

C. Compatibilità paesistica

- ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica;
- compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria;
- rinvio agli strumenti urbanistici;
- vincoli e fasce di rispetto.

Con particolare riguardo alle sostenibilità culturale e gestionale, nella costruzione delle strutture del piano, le motivazioni, il processo formativo e la formulazione delle norme per categorie di beni culturali territoriali sono contenuti nella relazione, la disciplina per ambiti è contenuta nei regimi normativi.

Art. 6

Efficacia del Piano

Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del T.U. n. 490/99.

Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del T.U. n. 490/99 sono rilasciate in conformità alle leggi in materia secondo le prescrizioni del presente piano che le specifica ed armonizza nelle specificità del territorio eoliano.

Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi sottosistemi territoriali di beni culturali configuranti l'identità paesaggistico-ambientale.

Art. 7 Figure pianificatorie

Le prescrizioni del presente Piano si articolano secondo quattro principali modalità attuative, denominate figure pianificatorie:

- F.P.1) la prima figura pianificatoria si applica agli ambiti TI e TO e TS di subarticolazione delle grandi unità naturali morfostrutturali vulcanologiche configuranti ai fini della loro conservazione, ed ai beni culturali territoriali connotanti ai fini della loro conservazione o della trasformazione compatibile; agisce attraverso norme paesistiche con carattere prescrittivo e vincolante.

Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di gestione.

Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste da leggi statali e regionali o da appositi vincoli emanati con decreto;

- F.P.2) la seconda figura pianificatoria si applica all'interno della delimitazione dei centri abitati, ove il superiore interesse della tutela di beni culturali territoriali paesistici lo richiede in relazione a situazioni di rischio paesistico; agisce quale strumento di riferimento per le attività della pubblica amministrazione attraverso indicazioni ed indirizzi e per la verifica della congruenza ambientale e paesistica di programmi, progetti e strumenti urbanistici relativi al territorio disciplinato;

- F.P.3) la terza figura pianificatoria si applica nelle zone esterne agli ambiti TI e TO e fornisce indicazioni per gli strumenti urbanistici, i piani di settore (minerario, portuale, etc.) ed i progetti di grandi strutture ed infrastrutture, aventi comunque incidenza sul territorio soggetto al piano territoriale paesistico; tali piani dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del Piano territoriale paesistico recependo le sue indicazioni di disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dovranno graduare, in rapporto ad esse, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive;

- F.P.4) la quarta figura pianificatoria si applica agli ambiti TS attraverso prescrizioni generali in relazione alla estrema delicatezza, sensibilità e criticità degli equilibri ecologici in gioco. Ad un tempo, al fine di far fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso compatibile delle risorse non riproducibili ricadenti nell'ambito, tali prescrizioni generali si applicano, attraverso ampie concertazioni tra i soggetti istituzionali e sociali interessati, alla procedura di formazione e approvazione dei relativi piani esecutivi di ambito, di iniziativa pubblica o privata, soggetti a supervisione e nulla osta della soprintendenza competente.

Titolo II REGIMI NORMATIVI PER CATEGORIE FORMATIVE E PER AMBITI

Art. 8

Ambiti della tutela. Specificazioni contenute in tutte le schede di ambito per la certezza di gestione

Il regime normativo d'ambito, rappresentato nelle tavole di piano ed articolatamente disciplinato nelle schede d'ambito, è stato definito secondo il seguente schema processuale:

Il regime di (...) si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali.

Al primo punto sono state definite, ai fini della sostenibilità costituzionale, intere categorie di beni culturali territoriali interessate dal regime della scheda (sentenze C.C. nn. 55, 56/68 e legge n. 431/85).

L'ambito di (...) è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali.

Al secondo punto, ai fini della sostenibilità scientifica, sono stati descritti i principali beni culturali territoriali contenuti nelle categorie generali.

Successivamente, ai fini della sostenibilità gestionale ed attuativa indiretta, gli ambiti della tutela (come sintemi costituiti da categorie di beni culturali territoriali paesistici differenziate e confluenti in una stessa figura di disciplina territoriale) sono stati dettagliatamente definiti per finalità ed articolatamente disciplinati attraverso graduati regimi di compatibilità relativamente alle attività.

Finalità del regime normativo

La finalità del regime normativo consiste nel cogliere le varie opportunità di inserimento all'interno del processo di partecipazione creativa dell'uomo allo sviluppo generale in ciascuna delle seguenti forme: ecologica (rapporto attivo e creativo di conoscenza, interpretazione e fruizione dell'ambiente naturale e culturale), biologica, economica (contributo attivo e creativo alla produzione ed allo scambio), culturale-scientifica (conoscenza, interpretazione e scoperta nell'ambito delle scienze), culturale-umanistica (conoscenza storica e della scienza umana), psico-sociale (conoscenze psicologiche connesse al consenso), politica (partecipazione attiva alle scelte).

Ambiti di applicazione del regime normativo

Definizione di quelle attività che per le loro caratteristiche di valore e di sensibilità alla trasformazione, per criticità di sistemazione attuale o potenziale, in relazione alla dinamica evolutiva dei processi naturali o di antropizzazione, richiedono prescrizioni relative alle azioni ed agli interventi compatibili.

Attività compatibili

Definizione per ciascun ambito di quelle attività che sono paesisticamente compatibili e che, in alcuni casi, il piano territoriale paesistico indica come attività da promuovere sotto forma di provvedimenti attivi di innesco dello sviluppo in forma anche pubblica.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Definizione di quelle attività che non sono compatibili in regime di nuove costruzioni per via dell'indotto di trasformazione che queste comporterebbero, ma che possono essere inserite in regime di recupero trattandosi di semplice variazione d'uso.

Attività non compatibili

Attività non pertinenti all'ambito considerato.

Problemi particolari

Le schede d'ambito sono l'esito sintetico di un procedimento formativo che passa attraverso gli elementi costitutivi del piano e la loro normazione di cui alla relazione che costituisce parte integrante e riferimento ai fini della interpretazione e gestione.

Art. 9

Tipologie d'intervento compatibili. Definizione delle tipologie d'intervento compatibili all'interno delle attività di cui ai regimi di ambito

Le tipologie di intervento, consentite o non all'interno dell'attività di cui ai singoli regimi di ambito, sono specificate, classificate e definite come di seguito.

1. Ricerca scientifica - monitoraggio

La "ricerca scientifica - monitoraggio" è consentita o promossa ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

La valenza scientifica delle Eolie come osservatorio di interesse mondiale sulla tettonica a microzolle, sulla geodinamica del tirreno, sulla formazione di archi insulari atipici, su contraddizioni ancora irrisolte di alto valore diagnostico nella revisione di ipotesi scientifiche, l'impegno del C.N.R.-G.N.V. coinvolgente numerose Università italiane e l'Istituto internazionale di

vulcanologia, rendono prioritarie le ricerche scientifiche per la ricerca di base ed applicata nel campo della scienze geologiche, geochimiche, geofisiche, nonché nel campo del rischio vulcanico e sismico.

Ne consegue il primato della ricerca scientifica come elemento-madre di tutta la dinamica culturale ed economica indotta.

Il Piano territoriale paesistico intende privilegiare e facilitare in ogni modo dette attività (con alcune indicazioni estetico-percettive per i bunkers delle scavazioni dei crateri da realizzare in pietra vulcanica, per le recinzioni da realizzare in "orsogrill" verniciato verde scuro e per l'obbligo di didascalizzazione delle attrezzature di ricerca) per la consapevolezza del loro ruolo e della loro importanza da parte dei cittadini e dei turisti.

2. Opere di protezione civile

Le opere di protezione civile sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

L'eventuale conflitto d'interesse tra tipologie, modalità, qualità ovvero ubicazione di opere motivate da ragioni di protezione civile da una parte, e i regimi di conservazione dei beni culturali territoriali relativi agli ambiti TI, TO e TS dell'ambito di tutela vulcanologica dall'altra, deve essere risolto con l'esclusione assoluta di nuove infrastrutture stradali o di trasformazione in strade di sentieri esistenti allo scopo di non creare nuovi detrattori di tipo DP6, fatti salvi i casi di evidente emergenza della necessità di accesso.

Altre tipologie d'intervento negli ambiti TI, TO e TS, ovvero opere di rilevante impatto paesistico in ambiti diversi da TI, TO e TS, anche se motivate da ragioni di protezione civile, prima di essere attuate devono preventivamente essere sottoposte al nulla osta della soprintendenza, che può richiedere preventivamente alla concessione di esso uno studio specifico di impatto paesistico-ambientale.

3. Attività culturali, didattiche, informative e formative

Le attività culturali, didattiche, informative e formative sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

La didascalizzazione può essere attuata attraverso strutture scientifico-culturali (con apparati didattici dedicati entro zone archeologiche, musei scientifici, storici e archeologici, biblioteche, orto botanico delle specie locali, videomuseo dei beni culturali sommersi, zone sottomarine di riserva controllata) sempre privilegiando sedi di recupero di beni culturali per la fruizione consapevole dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio in conformità con la presente normativa. E' connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.

4. Attività agro-silvo pastorale tradizionale

Le attività agro-silvo pastorali tradizionali sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Gli interventi attinenti alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volti alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli, sono i seguenti:

- interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, viottoli con pavimentazione in pietra, di sezione non superiore a m. 1,50 comprese le cunette, forniture elettriche purché in cavo sotterraneo, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);
- interventi diretti al recupero di manufatti rurali preesistenti strettamente necessari alla conduzione del fondo;
- interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo nell'ambito del recupero di manufatti preesistenti;
- interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;

- ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito, purché non in forma industriale, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;
- miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;
- incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stagionali e ad una migliore gestione delle risorse presenti;
- attività pastorale a carattere non industriale;
- gli impianti in serra, al di fuori del perimetro dell'ambito di tutela vulcanologica ed ove consentito dal Piano territoriale paesistico, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti dovranno essere sempre opachi, non specchianti e di altezza massima al colmo mt. 3. I teloni di plastica debbono essere mimetizzati anche in copertura con vegetazione in modo da non presentarsi come elementi rifrangenti e/o riflettenti nel paesaggio e con superficie omogenea.

5. Sistemazione eco-idraulico forestale

La sistemazione eco-idraulico forestale è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Le attività indicate sono tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela ed al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.

Entro la zona delle grandi emergenze morfo-vulcano-tettoniche configuranti destinate alla conservazione, i regimi normativi vietano qualsiasi edificazione fuori terra escluso: opere di sistemazione idraulica con caratteristiche ecologiche, recupero per uso pubblico, interventi forestali di gestione del patrimonio rurale esistente ed interventi forestali solo se coerenti con l'assetto a climax quale definito dalla carta botanica, vivai e strutture idriche connesse.

Gli interventi previsti sono:

- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia forestale climatica;
- interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;
- opere di bonifica forestale, di riforestazione con essenze del climax locale;
- opere antincendio con fasce frangifuoco coerenti con la morfologia dei luoghi;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali con fornitura di essenze tipiche eoliane coltivate in vivai locali ed assistenza all'impianto.

6. Attività agrituristica

L'agriturismo è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Le attività previste per lo sviluppo dell'agriturismo sono:

- attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/85;
- ove consentito, al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli, è possibile promuovere (negli ambiti nei quali è previsto dal piano territoriale paesistico) forme idonee di turismo tese a utilizzare meglio il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali presenti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994;
- ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni isolate; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle

caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

7. Attività estrattiva

L'attività estrattiva è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

In relazione al carattere sovraordinato della tutela di beni culturali ambientali e paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento, previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico, l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata emergenza riconosciute ed eccezionali e concessa in conformità alle disposizioni del piano territoriale paesistico nel rispetto delle norme di tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina.

E' in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia, nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle morfostutture paesistiche.

8. Attività residenziale, residenziale-turistica extra alberghiera

L'attività residenziale, residenziale-turistica, extra alberghiera è consentita soltanto ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Queste attività sono consentite ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.

Gli interventi relativi all'attività residenziale sono diretti ad una utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:

- alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature attività commerciali, attività produttive);
- a soddisfare la domanda di residenza turistica e di attrezzature (strutture ricettive residenziali, residenze, case unifamiliari, insediamenti agrituristici);
- interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
- interventi di nuova edificazione;
- servizi e attrezzature di quartiere;
- impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi.

9. Attività ricettiva alberghiera

L'attività ricettiva alberghiera è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Questa attività è consentita ove prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.

Nelle zone A e B lo sviluppo alberghiero è consentito attraverso l'acquisizione e messa in sistema di edilizia preesistente adiacente o limitrofa e adattata alla fruizione ricettiva nell'ambito degli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Per le nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni di cui al titolo III delle presenti norme.

10. Campeggi

E' consentita la riqualificazione dei campeggi già esistenti. La realizzazione di nuovi campeggi è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 a art. 36), che rinviano al riguardo alle previsioni dello strumento urbanistico.

11. Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione

I parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Il piano territoriale paesistico considera compatibili i parchi pubblici attrezzati anche in alcuni ambiti di tutela vulcanologica.

Negli ambiti TO i parchi pubblici devono essere attrezzati anche per funzioni didattiche relazionate con l'ambito di tutela vulcanologica.

12. Infrastrutture sportive spettacolari compatibili

Negli ambiti MO2, TR, REC, si rinvia per le norme agli strumenti urbanistici vigenti.

13. Compatibilizzazione paesistica dei detrattori

La compatibilizzazione paesistica dei detrattori è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Sono esclusi gli ambiti TI, TO4, ZM1, ZM2, MA3 nei quali è prevista la progressiva demolizione.

Le opere di mitigazione o compatibilizzazione paesistica richiesta (in alternativa alla demolizione progressiva prescritta solo ove l'incompatibilità è di particolare gravità) consistono nell'occultamento, con alberatura delle specie locali, con rampicanti, degli elementi incompatibili.

Negli ambiti esterni ai centri abitati è richiesto l'adeguamento alle indicazioni di cui al titolo III delle presenti norme.

14. Recupero sentieristica storica

Il recupero della sentieristica storica è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36), secondo le seguenti modalità di intervento:

a) per la sentieristica storica agraria extra urbana:

- restauro e ripristino con brevi tratti integrativi previsti nel Piano territoriale paesistico per la messa in sistema tra i sentieri e con i beni culturali territoriali;
- uso di pietra lavica, trovanti per i muretti, gli scoli, la pavimentazione dei tratti acclivi erodibili;
- sono vietate le soluzioni con semplice rivestimento, o trattamenti regolari e geometrici e la stilatura della faccia vista;
- vincolo a difesa delle visuali panoramiche, nei limiti e nei casi di cui al D.P.R. 14 dicembre 1971 e seguenti;
- uso esclusivo pedonale della sentieristica in questione per i fini originari propri, nonché per itinerari naturalistici, per accesso ai beni culturali territoriali ed alle zone coltivate;
- divieto assoluto di servizi a rete in aereo;

b) per la sentieristica storica urbana:

- indicazioni di recupero con pavimentazione in pietra e di non edificare nelle fasce di 10 mt. dal ciglio stradale con la sistemazione in evidenza degli eventuali reperti documentali;
- divieto di servizi a rete in superficie;

c) per il sistema di viabilità storica extraurbana di supporto all'insediamento residenziale storico nucleato e per la sentieristica carrabile storica extraurbana:

- recupero funzionale ai fini insediativi della parte dell'impianto stradale antico a servizio dei nuclei allo scopo di mantenere la matrice storica dell'insediamento insediativo e preservare la nuova viabilità libera per accesso ai beni culturali e fruizione paesistica panoramica.

15. Recupero edilizio per funzioni pubbliche

Il recupero edilizio per funzioni pubbliche è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) ed in particolare:

- ovunque (fuorché negli ambiti TI) con le condizioni particolari prescritte negli ambiti nei quali ricade;
- negli ambiti TO le funzioni pubbliche riguardano le attività culturali e di gestione dell'ambito di tutela vulcanologica.

Il recupero dovrà essere realizzato secondo gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.

16. Recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica

Il recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica è sempre consentito. Sono vietate le variazioni d'uso laddove comportano ampliamenti e variazioni tipologiche.

17. Recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso

Il recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

18. Nuove costruzioni secondo piano regolatore generale, piano attuativo di recupero e regolamento edilizio

Le nuove costruzioni secondo piano regolatore generale, piano attuativo di recupero e regolamento edilizio sono consentite ove previste nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36). L'attività è soggetta a limitazioni di cui alla normativa prevista dalle categorie del presente Piano. Per l'edilizia isolata dovrà rispettare gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.

19. Infrastrutture viabilistiche

Per le infrastrutture viabilistiche sono consentite unicamente operazioni di riqualificazione e ristrutturazione compatibilmente con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) e fermo restando quanto previsto dall'art. 43 delle presenti norme.

20. Infrastrutture ed impianti

Le infrastrutture ed impianti sono consentiti ove compatibili con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Sono realizzabili servizi, attrezzature ed impianti che rispondano a criteri di chiara emergenza sociale e pubblica utilità con le specifiche seguenti:

- è necessario sottoporre il progetto esecutivo alle autorità competenti per le opportune verifiche di inesistenza di elementi ostativi e per quanto riguarda le discariche e messa a dimora di rifiuti dovranno essere verificate la compatibilità al piano di settore regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 47 delle presenti norme.

21. Infrastrutture termali con alimentazione esogena

Le infrastrutture termali con alimentazione esogena sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

22. Servizi per funzioni pubbliche

I servizi per funzioni pubbliche sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Art. 10

Regime: TV

Tutela vulcanologica (TI+TO+TS).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TV.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TV

Il regime di TV si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.1. territori entro i confini dei sistemi naturali e antropici;

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali (selezione);

B.3. beni culturali territoriali antropici compatibili (selezione).

L'ambito di TV contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- apparati vulcanici;

- beni culturali territoriali configuranti (emergenze costituenti risorse culturali con valore di significanti);

- beni culturali territoriali connotanti di superficie (naturali abiotici, naturali biotici, antropici compatibili).

Finalità del regime normativo

L'ambito di tutela vulcanologica è la dizione convenzionale attribuita dal Piano territoriale paesistico all'insieme degli ambiti soggetti a tutela integrale, orientata e speciale, vale a dire ad un vasto sistema politematico, naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica (come matrice configurante del paesaggio) con elementi connotanti relativi alla evoluzione del paesaggio stesso in superficie, per la cui disciplina si rimanda alle norme dei relativi ambiti di tutela, pertanto, in conformità alle caratteristiche dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle proprie dei regimi normativi TI, TO e TS di volta in volta applicati.

L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come zona tutelata (riserva naturale e pre-riserva), in parte è individuata dagli approfondimenti scientifici del piano territoriale paesistico e destinata ad articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con indotto economico). Detti provvedimenti sono indicati ai fini della loro introduzione negli strumenti territoriali operativi del piano regolatore generale, della riserva naturale, etc, e sono elencati nella parte finale dei regimi normativi di Piano territoriale paesistico.

L'ambito di tutela vulcanologica salvaguarda la componente fondamentale dell'introduzione dell'arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale (World Heritage List) dichiarata a Cairns dal Comitato Unesco il 2 dicembre 2000.

Art. 11

Regime: TI

Tutela integrale del sistema ecologico naturale.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TI.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TI

Il regime di TI si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.1. territori entro i confini dei sistemi naturali e antropici;

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- segni territoriali della morfologia vulcanica ed erosionale e relativa fascia di tutela;
- ambiti a vocazione naturale, senza intervento antropico (selezione);

A.1.3. beni naturali relativi a zone umide:

- laghi, lagune, zone umide e relative fasce di tutela;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- beni culturali territoriali geomorfologici, testimoniali;
- risorse minerarie affioranti e cave, salvo regimi transitori o speciali (selezione);

B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:

- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- biocenosi (selezione).

L'ambito di TI contiene i seguenti beni culturali territoriali

- principali segni significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e relative fasce di rispetto, segni definitivi della morfologia del limite e relative fasce di rispetto;

- principali categorie tipologiche di emergenze o forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e post-eruttivo geomorfologico evolutivo;
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- beni geomorfologici testimoniali rivelanti l'anatomia interna dei vulcani (falesie, frane, vulcaniti alterate);
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- resti paleontologici;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale.

Finalità del regime normativo

Il regime normativo della tutela integrale è finalizzato alla conservazione e fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici e fenomenologici (compreso il loro contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti strutturali.

In particolare è finalizzato:

- 1) alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- 2) allo studio e ricerca scientifica;
- 3) al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
- 4) alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o potenziale);
- 5) alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e socio-economico;
- 6) alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.

Attività compatibili

Ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze; sorveglianza; attività didattica culturale informativa, scientifica, naturalistica e storico-umanistica; apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio; osservatori naturalistici mimetici in materiali naturali locali; visite turistiche e culturali; recupero terrazzamenti in pietra lavica; manutenzione del territorio naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax; attività forestale fitosociologicamente compatibile; tutte le attività previste in regime di "riserva integrale" non in contrasto con le normative.

Interventi sui detrattori paesistici ambientali con demolizione e trasferimento degli stessi.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del territorio; ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con esclusione di intervento sulle emergenze significative morfo-vulcano-tettoniche e relative fasce di rispetto). E' ammesso il recupero dei ruderi storici dei beni etno-antropologici. E' ammesso il recupero edilizio senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica.

Recupero sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento dei caratteri; sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni specifici fitosociologicamente compatibili; attività agro-pastorale; visita senza asportazione di elementi naturali; recupero sentieristica storica didascalizzata; parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione; alimentazione delle strumentazioni scientifiche.

Restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

Attività non compatibili

Rimboschimento; attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove edificazioni; nuove infrastrutture; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; nuovi servizi per funzioni pubbliche.

Recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.

Infrastrutture eventualmente richieste anche se per motivi di protezione civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità paesistica relativamente ad ubicazione,

tracciato e modalità esecutive in relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni alternative non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invariante costituzionalmente tutelate.

Art. 12

Regime: TO

Tutela orientata del sistema ecologico culturale (successivamente articolata in TO1, TO2, TO3, TO4, TO5).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO

Il regime di TO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione culturale-produttiva tradizionale;
- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare;
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;

A.1.3. beni naturali fisici costieri:

- spiagge;
- margini insulari e bassi fondali contestuali;
- laghi, lagune, zone umide;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
- risorse minerarie affioranti, cave;
- risorse termali affioranti;

B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:

- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);

B.2. beni culturali territoriali seminaturali connotanti:

- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- beni archeologici ed archeotermali;
- beni testimoniali della cultura materiale.

L'ambito di TO è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

- grandi forme significative del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e morfologico post-eruttivo evolutivo, articolate nelle loro principali categorie tipologiche e forme significative (strato-vulcani, coni di scorie, coni di pomice, colate piroclastiche, depositi di caduta e di flusso, surges, etc.);

- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.
- spiagge;
- margini insulari incluse fasce di tutela di 150-300 mt. (spiagge o coste basse, alte, scoscese, falesie);
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- resti paleontologici;
- ambienti costieri di interesse naturale, geomorfologico, fisico, biochimico, faunistico e floristico;
- ex-coltivi, su forme epivulcaniche di interesse morfostrutturale configurante e seminaturale connotante;
- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale esistenti (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale);
- fasce costiere di 150 mt. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione del mare;
- emergenze etnoantropologiche significative costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
- aree di pedepianazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti marini eustatici quaternari non compromessi dall'edificazione;
- ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significative di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole piano con la sigla TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica, nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determinano manifestazioni idrotermali (ad es. S. Calogero);
- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
- fianchi di corpi piroclastici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale per la costituzione delle riserve;
- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
- sintemi biotici florofaunistici;
- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del piano territoriale paesistico, articolati in:
 - 1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione della amministrazione dei beni culturali ambientali;
 - 2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
 - 3) aree archeologiche demanializzate e costituenti piccoli parchi archeologici con riserva di scavo e sistemazione;
 - 4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
 - 5) localizzazione paleontologica (solo simbolo):

- manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;
 - terme, stufe e fumarole attuali;
 - limitati elementi di antropizzazione esistenti interni all'ambiente a dominante naturale.
- Per i regimi normativi si rinvia agli ambiti di articolazione.

Art. 13

Regime: TO1

Tutela orientata delle aree culturali produttive.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO1.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO1

Il regime di TO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione culturale-produttiva tradizionale;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- risorse minerarie affioranti, cave;

B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:

- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);

B.2. beni culturali territoriali seminaturali connotanti:

- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;

B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:

- beni testimoniali della cultura materiale.

L'ambito di TO1 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale).

Finalità del regime normativo

Il regime della tutela orientata ha finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa.

Attività compatibili

Fruizione ecologico-cognitiva e culturale-produttiva tradizionale. Parco ad ecologia a dominanza cognitiva con indotto culturale di valenza economica con parziale potenzialità di recupero di sedi e prodotti della cultura agraria tipica eoliana, ove preesistenti; ripristino vegetazionale, culturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del suolo, opere antincendio; recupero edilizio a servizio della fruizione culturale del parco. Percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione culturale della natura, didascalizzazione; attuazione e gestione diretta o in concessione convenzionata ex legge regionale n. 4/96.

Attività ammesse: ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, attività agro-silvo-pastorale relativamente alle aree attualmente destinate, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrittori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture, servizi per funzioni pubbliche; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 14

Regime: TO2

Tutela orientata diretta ad attività ludiche.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO2.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO2 (includenti al loro interno le emergenze tutelate in regime di tutela integrale TI)

Il regime di TO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica.

L'ambito di TO2 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.

Finalità del regime normativo

Il regime della tutela orientata ha finalità di tutela orientata ambientale generale con, al suo interno, finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa; ammesso recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare.

Attività compatibili

Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.

Attività ad uso ecologico ludico terrestre.

Parco ad ecologia sociale ludica terrestre:

a) sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle caratteristiche eco-morfologiche dell'ambiente;

- b) attività agricola per la difesa del suolo a presidio della natura senza stanzialità antropica;
- c) ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività didattica culturale informativa;
- d) attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi locali, attività silvo-pastorale;
- e) parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
- f) recupero edilizio senza ampliamento di volume.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione; campeggi; attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale; restauro compatibilità paesistica dei detrattori; manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica alberghiera, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 15

Regime: TO3

Tutela orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO3.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO3

Il regime di TO3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare.

L'ambito di TO3 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

a) ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole di piano con la sigla TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determina manifestazioni idrotermali;

b) ambiti o localizzazioni particolari all'interno di TO, da identificare in relazione a quelli che saranno i risultati futuri delle ricerche e degli studi sulla bassa entalpia - nei quali la vicinanza del mare e la presenza di fonti di energia endogena (corpi magmatici caldi superficiali a bassa entalpia) o di energia residua da processi di trasformazione (es. acque calde di dissalazione marina), rende disponibile calore per il riscaldamento;

c) fasce costiere di 150 mt. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione sociale e di pubblica utilità del mare;

d) aree di pedepianazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti quaternari non compromessi dall'edificazione.

Finalità del regime normativo

Il regime della tutela orientata ha finalità particolari di conservazione della fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o distruzione della risorsa stessa; fruibilità sociale della risorsa termale con attività e/o servizi coerenti e purché senza alterazione o distruzione della risorsa stessa. Il regime ha valore per le risorse termali attuali.

Attività compatibili

Attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.

All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto:

- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; recupero senza ampliamenti, senza variazione d'uso e limitatamente alle strutture pubbliche con eventuali misure di adeguamento fruizionale; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero edilizio per solo uso pubblico, infrastrutture servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.

Per la diretta fruizione del mare regolata dalla legge regionale n. 78/76 relativa alla fascia di 150 mt. dalla battigia, nell'ambito del divieto assoluto di nuova edificabilità si prevedono le seguenti attività compatibili:

- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, parchi pubblici attrezzati con strutture leggere, recupero edilizio senza ampliamento; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; alimentazione con sorgenti energetiche alternative paesisticamente compatibili; attività agro-silvo-pastorale.

Sistemazione eco-idraulica forestale.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente.

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Tutela orientata 3 (S. Calogero)

Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e fruizione compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, studi geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

Art. 16

Regime: TO4

Tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed archeotermale.

Gli ambiti e i beni appartenenti alle categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di piano territoriale paesistico, con il solo simbolo grafico senza la sigla di ambito corrispondente.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO4

Il regime di TO4 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- risorse termali affioranti;

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- beni archeologici ed archeotermali.

L'ambito di TO4 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:

1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali;

2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;

3) aree archeologiche demanializzate con riserva di scavo e sistemazione;

4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);

5) localizzazione paleontologica (solo simbolo);

6) manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;

7) terme, stufe e fumarole attuali.

Finalità del regime normativo

Tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico, archeotermale, identificato dal solo simbolo grafico senza sigla. Sistemazione conservativa e didascalizzazione per la fruizione consapevole dei beni culturali territoriali e la motivazione cognitiva della tutela, per la fruizione consapevole del giacimento culturale costituito da resti emergenti e/o sepolti dell'insediamento antico e del relativo contesto - sia funzionale (difensivo, produttivo, etc.) sia estetico-percettivo -, per la leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.

Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo T.U. n. 490/99, ogni modificazione dei terreni, compresa la posa in opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della Soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.

Per le suddette aree che secondo il Piano territoriale paesistico sono fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono.

Art. 17

Regime: TO5

Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO5.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TO5

Il regime di TO5 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:

- beni culturali territoriali botanici (selezione);

- beni culturali territoriali faunistici (selezione).

L'ambito di TO5 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali:

- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;

- fianchi di corpi piroclastici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale;

- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;

- sistemi biotici florofaunistici;

- ambito di Ginostra - Lazzaro e suo contesto ambientale, storico, produttivo, funzionale, paesistico.

In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del monte Chirica rivolto verso il canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado per progressiva pedepianazione a seguito dell'erosione meteorica sulla copertura di pomice. L'ambito è idoneo a costituire l'edizione liparota in sistema con la prospiciente riserva naturale di Salina dello strato-vulcano di Fossa delle Felci, con l'ulteriore funzione di cornice ambientale naturale da ricostituire intorno all'ambito di Acquacalda.

Finalità del regime normativo

Difesa idrogeologica, ricostituzione ambientale con forestazione coerente con l'habitat naturale.

Attività compatibili

Difesa idrogeologica; ricostituzione ambientale; riserva naturale con divieto di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e gestione; ricerca scientifica, monitoraggio, protezione civile; attività culturale, didattica e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero di manufatti per la sorveglianza; opere antincendio; rifugi compatibili per gli operai forestali.

Persistenza di limitate attività agricole tradizionali; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrittori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture esistenti.

Attività non compatibili

Tutte le attività diverse da quelle compatibili o promosse; attività estrattiva; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Regime: TS1

T.S. 1 Tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS1.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TS1

Il regime di TS1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti a vocazione orientata alla conservazione, in conflitto con necessità sociali.

L'ambito di TS1 contiene i seguenti beni culturali territoriali

- bene culturale territoriale naturale morfo-vulcano-tettonico caratterizzato da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da fumarole subacquee e subaeree in area ad alto rischio vulcanico per la periodicità delle eruzioni vulcaniane con depositi di flussi piroclastici turbolenti di surge;

- bene culturale territoriale geomorfologico per la presenza della spiaggia con acque calde in baia riparata.

Finalità del regime normativo

Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS1 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).

La finalità è quella di raggiungere un assetto ed un regime di compatibilità tra conservazione e fruizione sociale della risorsa in ambiente ad alta sensibilità, vulnerabilità e criticità (Vulcano Porto - zona termale). Si tratta di una zona speciale richiedente un regime giuridico convenzionato e procedurale particolare per garantire trasparenza, collegialità e qualificazione adeguata al processo decisionale per il raggiungimento di una compatibilità tra fattori culturali legittimi interessi sociali e risorse naturali con elevata potenzialità di indotto economico.

La zona a tutela speciale 1 Vulcano Terme di Levante - Acquecalde è volta a garantire:

a) il riordino generale di Vulcano Porto, da attuarsi a livello urbanistico attraverso piano particolareggiato, e di concerto con la soprintendenza competente, da redigersi con particolare attenzione al tema del rischio vulcanico e della protezione civile;

b) il rispetto assoluto e la fruibilità culturale di visita dei due coni vulcanici piroclastici e delle zone con manifestazioni naturali di termalismo;

c) la soluzione dei problemi della realizzazione di servizi e impianti per la fruizione delle specifiche risorse naturali e culturali individuate nel piano territoriale paesistico;

d) la prevalenza assoluta di soluzioni all'aperto nella fascia verso mare;

e) l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa primaria;

f) il controllo sanitario nel rispetto della disciplina di settore.

Attività compatibili

Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, cultura didattica informativa, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Infrastrutture termali con alimentazione esogena; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Altri eventuali meccanismi di recupero saranno definiti dal piano urbanistico particolareggiato.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione idraulico forestale; attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 19

Regime: TS2

T.S. 2 Pilato III.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TS2

Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- risorse minerarie affioranti, cave.

L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte configurante il cono di pomice del Pilato (Lipari), di straordinario interesse morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovolcanico quanto alla forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e morfovolcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di stile ruttivo.

Finalità del regime normativo

La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San Willibald a Lipari.

Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).

Attività compatibili

Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica informativa.

Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia.

Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detratatori.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 20

Regime: TS3

T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo TS3

Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:

- ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del mare;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:

- risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- insediamento industriale.

L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;

- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;

- disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed alla lavorazione della pomice.

Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli stabilimenti per la lavorazione della pomice.

Finalità del regime normativo

Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema

specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della Soprintendenza competente.

Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.

Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero.

Attività compatibili

Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero degli stabilimenti dimessi; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 21

Regime: RCS, RNS e REP

Sintemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e disciplinate.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con le sigle RCS, RNS e REP.

Finalità del regime normativo

In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente.

Gli artt. 21, 22, 23 e 24 oltre a ribadire questa posizione si limitano ad alcune indicazioni di recupero paesistico che è possibile operare direttamente.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero edilizio limitatamente alle operazioni di manutenzione e di ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 22

Regime: RCS

Recupero centro storico.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RCS.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo RCS

Il regime di RCS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali.

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:

A.1.4. beni antropici storici:

- margini urbani storici;

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- centri storici;

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- centro storico urbano.

L'ambito di RCS contiene i seguenti beni culturali territoriali

- mura urbane e perimetri connessi con la topografia storica e fascia di rispetto contestuale;

- centri abitati con carattere di centro storico urbano costituenti un patrimonio culturale complessivo sistemico e stratificato di beni paesistici, architettonici, urbanistici, archeologici, etno-antropologici, testimoniali e storico-artistici;

- centri storici o agglomerati urbani con carattere storico delimitati dalla Soprintendenza con integrazioni derivanti da nuove conoscenze di topografia storica.

Finalità del regime normativo

In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della Soprintendenza competente.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 23

Regime: RNS

Recupero nuclei storici generatori.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RNS.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo RNS

Il regime di RNS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- elementi generatori dell'insediamento storico;
- beni architettonici (extra c.s.);

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- nucleo generatore.

L'ambito di RNS contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- ambiti con presenza di beni architettonici di interesse storico testimoniale (edilizia religiosa, rurale, industriale), urbani e peri-urbani, che hanno generato nuclei abitativi e piccoli borghi rurali;
- nucleo storico (centro abitato) con carattere di nucleo generatore.

Finalità del regime normativo

In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopracitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della Soprintendenza competente.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero della sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 24

Regime: REP

Recupero propagginazioni con riordino individuabile su matrice sentieristica storica.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla REP.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo REP

Il regime di REP si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.3. beni culturali territoriali connotanti antropici storici:

- elementi generatori dell'insediamento storico;

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- propagginazione;

D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:

- detrattori urbanistici da disordine insediativo.

L'ambito di REP contiene i seguenti beni culturali territoriali

- sentieri generatori;

- centri abitati estesi per propagginazione su sentieri a partire dal nucleo generatore.

Finalità del regime normativo

In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente, determinando per ciascun fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d'uso compatibili con il loro recupero edilizio. Lo strumento generale ed attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree dei beni e le emergenze significanti.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopracitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della Soprintendenza competente; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, nuova attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 25

Regime: ZM1

Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo ZM1

Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni naturali abiotici:

- risorse minerarie affioranti, cave.

L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali

- parte sud-orientale del Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata.

Finalità del regime normativo

Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della conservazione dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.

Attività compatibili

Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 26

Regime: ZM2

Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo ZM2

Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni naturali abiotici:

- risorse minerarie affioranti, cave.

L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- parte meridionale della concessione pomicefera del Pilato costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di uso civico;

- zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo.

Finalità del regime normativo

Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della concessione mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.

Attività compatibili

Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse - Lipari); didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

Attività non compatibili

Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 27

Regime: MA1

Mantenimento dell'assetto del paesaggio agrario in zone comprese tra gli ambiti di tutela vulcanologica (TV) ed ambiti antropizzati a diverso livello.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significative di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA1.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significative di applicazione del regime normativo MA1

Il regime di MA1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.1. beni culturali territoriali naturali:

B.1.1. beni naturali abiotici:

- beni geomorfologici disaggregati in zone antropizzate;

B.1.2. beni naturali biotici:

- beni paleontologici;

B.2. beni culturali territoriali seminaturali connotanti:

- modellazione antropica dei pendii;

- beni botanici di azione antropica;

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- beni architettonici (extra c.s.);

- beni testimoniali della cultura materiale;

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- paesaggio agrario tradizionale.

L'ambito di MA1 contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o naturalistico-ambientale incluse nelle aree edificate perimetrate;

- resti paleontologici;

- terrazzamenti antropici di modellazione dei pendii;

- coltivazioni agrarie;

- case rurali tradizionali eoliane;

- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;

- zone di attività tradizionali silvopastorali.

Finalità del regime normativo

Destinazione a zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e le zone antropizzate.

Mantenimento del paesaggio tradizionale silvo-pastorale o agricolo con sedi sparse con finalità di conservazione del suolo e della natura, con possibilità di produzioni tipiche e biologiche; agriturismo; salvaguardia e fruizione con adattamento compatibile delle strutture di interesse etnoantropologico; vietata alimentazione energetica a rete aerea; vietate serre in vetro e materiale sintetico; negli edifici di interesse etno-antropologico classificati, solo restauro. Urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati e "servizi puntuali" strettamente necessari, con mantenimento del carattere originario dell'insediamento.

Attività compatibili

Attività culturale didattica informativa; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Attività residenziale; attività agrituristica; attività residenziale, turistica, extra-alberghiera; campeggi; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

Infrastrutture sportive/spettacolari compatibili ove necessario e di pubblica utilità.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 28

Regime: MA2

Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente urbanizzabili).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA2.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo MA2

Il regime di MA2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali:

B. beni culturali territoriali connotanti (2D):

B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:

- beni architettonici (extra c.s.);
- beni testimoniali della cultura materiale:

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate.

L'ambito di MA2 contiene i seguenti beni culturali territoriali:

- case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali;
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginzioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie.

Finalità del regime normativo

Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale; non consumo del suolo a livello insediativi.

Attività compatibili

Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività residenziale; attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 29

Regime: MA3

Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA3.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo MA3

Il regime di MA3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni:

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- viabilità panoramica.

L'ambito di MA3 contiene i seguenti elementi:

- viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali territoriali.

Finalità del regime normativo

Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche.

Attività compatibili

Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; attività culturale e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; nuova attività agro-silvo-pastorale; nuova attività residenziale; nuova attività residenziale turistica extra-alberghiera; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 30

Regime: RIO

Riordino paesistico definito con piani particolareggiati di recupero.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RIO.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo RIO

Il regime di RIO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni.

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti come disvalori ambientali con problemi o necessità od opportunità di fruizione e riuso come risorse urbanistiche in regime di compatibilizzazione paesistica:

- centri urbani delimitati ex legge n. 765/67;

- centri abitati (occupazione suolo: zone A+B del P. di F.);
- aree pianeggianti intervulcaniche disorganicamente antropizzate;

D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:

- detrattori urbanistici da disordine insediativo.

L'ambito di RIO contiene i seguenti elementi:

- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propaggiazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- insediamenti di edilizia rurale localizzati in zone intervulcaniche e perivulcaniche;
- ambiti costituiti prevalentemente da manufatti abusivi condonati e da insediamento caotico.

Finalità del regime normativo

Riordino paesistico ed urbanistico di Vulcano Porto e dei sistemi degli insediamenti antropici sia urbani, sia esterni agli abitati, sia di edilizia rurale, legali o abusivi, con tendenza alla saturazione, con situazioni di degrado urbanistico e rischio ambientale.

Rinvio agli strumenti urbanistici: per gli interventi in questo ambito si prescrive il rinvio agli strumenti urbanistici ed attuativi da concertare con la Soprintendenza competente e da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopracitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

In caso di particolare degrado dei servizi, infrastrutture ed attrezzature esistenti con rischi per la sicurezza sociale e l'igiene ambientale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione tali da garantire l'agibilità minima delle strutture medesime.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 31

Regime: MO1

Modificazione compatibile paesaggio agrario (agriturismo).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO1.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo MO1

Il regime di MO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni:

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- paesaggio rurale produttivo.

L'ambito di MO1 contiene i seguenti elementi:

- insediamenti rurali caratterizzati da trasformazioni in sedi turistiche o ad uso misto stagionale.

Finalità del regime normativo

In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.

Modificazione compatibile del paesaggio agrario; modificazione del paesaggio intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. Transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura

razionale con possibilità, di incentivare, di utilizzazione agrituristica con riferimento alla relativa normativa e di riconversione biologica del ciclo produttivo. Incentivazione per recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente, escluse serre con coperture specchianti. In tale ambito i nuovi strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere opportune discipline di trasformazione funzionale, con mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della sua immagine testimoniale dell'architettura tradizionale eoliana.

Relativamente al paesaggio agrario localizzato nelle zone costiere, garanzia convenzionata di libertà di accesso pubblico alla spiaggia, sia da terra sia dalla costa.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopracitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale, didattica, informativa; attività agro-silvo-pastorale; attività agrituristica; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 32

Regime: MO2

Modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO2.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo MO2

Il regime di MO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni:

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:

- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate;
- complessi alberghieri compatti;

D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:

- detrattori urbanistici da disordine insediativo.

L'ambito di MO2 contiene i seguenti elementi:

- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propaggiazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui pianori intervulcanici.

Finalità del regime normativo

In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti, con indirizzo e finalità di recupero dell'immagine paesistica nel rapporto tra insediamenti e paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed in armonia con la natura, di razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto viario e ricomposizione del tessuto edilizio con tipologie e caratteristiche della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti nell'ambito. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 33

Regime: TR

Trasformazione compatibile piano regolatore generale.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TR.

Finalità del regime normativo

Trasformazione urbanistica edilizia compatibile, disciplinata dagli strumenti urbanistici attuativi, approvati dalla Soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 34

Regime: RES

Restauro paesistico areale con indicazione delle tipologie di detrattori da compatibilizzare (DP1-DP2).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RES.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo RES

Il regime di RES si applica alle seguenti categorie di beni:

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;

D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili.

L'ambito di RES contiene i seguenti elementi:

- detrattori paesistici areali diffusi (lottizzazione, propaggiazioni, etc.) (DP1);
- detrattori paesistici consistenti compatti (complessi alberghieri, etc.) (DP2);
- centri abitati nucleati di recente formazione;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti a carattere turistico organizzato;
- lottizzazioni turistiche;
- insediamenti compatti ed isolati localizzati al di fuori dei centri abitati.

Finalità del regime normativo

Arresto dell'incremento del danno da detrattore urbanistico dei complessi edilizi e degli elementi potenzialmente produttori di rafforzamento, mediante mascheramenti con appropriati impianti arborei nelle parti non edificate tra edificio ed edificio, tra edifici ed ambiente esterno o altri simili interventi e recupero tramite strumentazione urbanistica ed attuativa. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopracitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.

Attività compatibili

Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.

Attività non compatibili

Attività estrattiva; attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 35

Regime: DP

Restauro paesistico puntuale con indicazioni tipologiche da compatibilizzare (DP3, DP4, DP5, DP6, DP7).

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla DP.

Categorie di beni culturali territoriali ed emergenze significanti di applicazione del regime normativo DP

Il regime di DP si applica alle seguenti categorie di beni:

A. beni culturali territoriali configuranti (3D):

A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile;

C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;

D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:

- detrattori urbanistici da disordine insediativo;
- detrattori ambientali inquinanti;
- detrattori paesistici strutturali additivi;
- detrattori paesistici infrastrutturali;
- detrattori paesistici estetico-percettivi.

L'ambito di DP contiene i seguenti elementi

- insediamenti in aree di deposito piroclastico;
- viabilità principale con stenosi da insediamento di bordo;
- infrastrutture stradali di rilevante impatto ambientale;
- detrattori paesistici estesi costituiti da insediamenti realizzati impropriamente entro ambiti di beni culturali configuranti o connotanti;
- allocazioni di stoccaggio e smaltimento rifiuti;
- centrali termoelettriche con emissioni nocive;
- opere ed attività che hanno provocato occultamento ed obliterazione di elementi di elevato valore morfologico-scientifico;
- detrattori paesistici sorti sulle parti significanti dei corpi vulcanici;
- detrattori ambientali ablativi (cave distruttive di rilevanti elementi morfostrutturali);
- infrastrutture a rete prodomiche di insediamenti residenziali;
- edilizia e manufatti di impatto paesistico negativo in zone epivulcaniche ed in zone di rispetto.

Finalità del regime normativo

Compatibilizzazione detrattori ambientali e paesistici ai fini del restauro ambientale.

Ambiti e/o emergenze di applicazione del regime normativo

Gli ambiti contenenti le categorie e rappresentati nelle tavole piano con le sigle:

- DP3 detrattori paesistici strutturali additivi; sono definiti DP3 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. cono vulcanico di Vulcanello III) e additivi in quanto realizzati in elevato;
- DP4 detrattori paesistici strutturali ablativi; sono definiti DP4 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. il grande cono di Pomice del Pilato) ed ablativi in quanto distruttivi del bene culturale in tutto o in parte;
- DP5 detrattori paesistici ambientali inquinanti; sono definiti DP5 i detrattori che operano inquinamento atmosferico, marino, idrico, acustico, olfattivo, etc., quali centrali termiche, discariche abusive e simili;
- DP6 detrattori paesistici infrastrutturali; sono definiti DP6:
 - 1) la parte delle infrastrutture stradali che violentano il modello ecologico insediativo storico, con un impatto estetico percettivo negativo (tracciato, muraglioni, etc.) ovvero con impatto negativo di promozione di ulteriori insediamenti lineari casuali, paesisticamente incompatibili, in atto e in fieri;
 - 2) tutte le infrastrutture energetiche su pali con cavo aereo. Sono da considerare detrattori paesistici infrastrutturali potenziali quelli previsti nei piani o programmi con le caratteristiche di cui sopra e, pertanto, vietati dal piano territoriale paesistico in altre parti delle norme;
- DP7 detrattori paesistici estetico percettivi; sono definiti DP7 i detrattori, largamente prevalenti, che operano detrazioni di valore paesistico per impropria collocazione, volumetria, esposizione, materiali impiegati nelle facciate.

N.B. sono compresi tra i detrattori da compatibilizzare gli edifici (anche del patrimonio consolidato) recentemente verniciati al quarzo, posti in evidenza da interventi cromatici ed architettonici impropri.

Attività compatibili

Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.

In relazione alla specificità delle situazioni esistenti la definizione di provvedimenti specifici da adottare è demandata alla competente Soprintendenza la quale opererà in ordine alle seguenti modalità:

- non consentire opere o attività che incrementino consistenza o valore del detrattore paesistico sino alla rimozione del disvalore e sempre nel regime normativo dell'ambito di appartenenza;
- normare quelle opere specifiche che rimuovono le cause del disvalore paesistico e ne realizzano la compatibilità.

Regime:

Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva.

Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di piano territoriale paesistico con un piccolo cerchio con il bordo e una casella colorata contenente la lettera di identificazione del bene come da didascalie di piano.

Finalità del regime normativo

Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione culturale-produttiva relativamente ai beni culturali territoriali antropici storico-testimoniali di edilizia singola (identificati dal solo simbolo e/o colore).

In tali categorie rientrano gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico ambientale, storico culturale e testimoniale. Possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui gli edifici e i manufatti sono inseriti. Restano ferme le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla stessa Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99.

Attività compatibili

Attività culturale, didattica, informativa; attività agrituristica.

Attività compatibili solo in regime di recupero

Recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria, negli edifici agricoli sono consentite previo comunicazione alla competente soprintendenza, trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo, sempre che non comportino ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

Art. 37

Usi civici eoliani

L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure, agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore specifica in sede di Piano paesistico.

La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne tecnologie ablativo che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti ad uso civico.

Tutto ciò premesso, il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione.

Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere la sussistenza del bene stesso.

Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto arboreo.

L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze di valori paesistici scientifici e morfovolcanici configuranti da conservare in forma di tutela orientata ed integrale.

Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale,

sussistono ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2 (Tutela speciale 2).

Titolo III MATERIALI, FINITURE, ARREDO URBANO

Art. 38

Disposizioni transitorie sui materiali edilizi e le finiture sino all'approvazione del nuovo regolamento edilizio ed annesso manuale del recupero

L'esistenza alle Eolie, alla fine del XIX secolo, di una popolazione di 21.026 abitanti ecologicamente insediata in un corretto rapporto città-campagna - a fronte della molto minore consistenza attuale della popolazione - rende dominante il problema del recupero.

Il Piano territoriale paesistico, nelle more e sino alla redazione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale e del nuovo regolamento edilizio comunale con annesso manuale del recupero, dispone per gli interventi edilizi le norme come di seguito articolate.

Per gli interventi di recupero e per le nuove costruzioni isolate, ove consentito, il Piano territoriale paesistico fornisce i seguenti criteri da valere quali "linee guida per il nuovo regolamento edilizio e per il manuale del recupero". I nuovi strumenti urbanistici approfondiranno e svilupperanno la normativa tenendo conto delle indicazioni formulate dal Piano territoriale paesistico all'interno delle seguenti "linee guida".

a) Pavimentazioni

Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico, nella sentieristica storica e nelle situazioni di preesistenza di pavimentazioni in pietra è prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino secondo i tipi e i disegni esistenti nelle fonti documentali e nell'iconografia storica.

E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in cemento o in plastica.

Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso di pavimentazione in basole di pietra o acciottolato semplice o a disegno.

Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate o di cemento.

b) Rivestimenti ed intonaci esterni

E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiera d'archi, con la faccia a vista litica lavorata a scalpello, bocciarda o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico. Negli edifici al di fuori delle zone MO e TR, nelle superfici esterne gli intonaci dovranno essere prodotti con le tecniche tradizionali con uso di lapillo e di sabbia vulcanica al fine di assumere il tradizionale colore della pomice.

Sono vietati: rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno, ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.

c) Tinteggiatura e verniciature esterne

In sede di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere redatto un manuale con appropriate norme relative al colore dei materiali ed alle tecniche della tinteggiatura e verniciatura esterne.

Nelle more della preparazione del manuale di cui sopra si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: tinteggiatura a "velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti biancastri e misti a colla e colore; tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni.

Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati, le tinteggiature con pittura al quarzo.

Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano tecniche di pitturazione ad olio ovvero con lacche o smalti opachi.

In attesa del nuovo regolamento edilizio, i colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono: i colori tradizionali, il color pomice, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare. Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere da ottenere un rapporto armonico tra di essi.

d) Manto di copertura e utilizzazione delle coperture

Sono da preferirsi le tecniche tradizionali in battuto di legante e lapillo vulcanico.

In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per gli edifici ricadenti nel "centro storico" è fatto divieto di modificare le coperture degli ultimi piani degli edifici, mobili o fisse, con strutture in vetro, metallo, alluminio o plastica.

e) Scarichi, gronde

A seconda dell'epoca di realizzazione o del carattere dell'edificio, gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere realizzati con imbuti di cotto tradizionali ovvero entro guaina di rivestimento in muratura intonacata con rinforzo alla base realizzato anche in materiali litici di protezione, ovvero in traccia ventilata nella muratura.

f) Canne fumarie, antenne

Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici, e comunque le torrette da camino, saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura. E' prescritta l'installazione di una unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano sempre posti sotto traccia.

Entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio le situazioni di difformità dovranno adeguarsi alla presente norma.

L'installazione di tralicci, parabole di rimbalzo per micro-onde, etc., è sottoposta al nulla osta della soprintendenza che ne verifichi la minimizzazione di impatto estetico-percettivo.

g) Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati infissi in legno a vista. E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso l'impiego di serrande in metallo solo nelle aperture esterne, al piano strada, di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato e di qualunque altro materiale che non sia specificato nella presente norma.

h) Aperture esterne

Nuove aperture al piano terreno, ove ammesse dal regolamento edilizio, non dovranno mai avere una larghezza superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra secondo la tradizione eoliana. Decorazioni, soglie e davanzali di porte, balconi e finestre dovranno essere in pietra lavica. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro secondo la tradizione.

Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.

i) Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi

E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).

l) Divieto di linee elettriche e telefoniche aeree e prescrizioni limitative per quelle in cavo all'interno degli ambiti TI, TO e TS

In tutte le isole Eolie è vietata la palificazione e le reti elettriche e telefoniche in aereo; quelle esistenti dovranno essere sostituite con reti in cavo interrato.

E' prescritta, ovunque, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.

La collocazione di rete in cavo interrato per uso generale (con facoltà di accesso ai privati) è disciplinata dalle apposite normative del Piano territoriale paesistico in relazione alla potenzialità di generare abusivismo edilizio.

m) Numerazione civica e indicazioni stradali

I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate.

Le dimensioni, eventuali simboli e i colori saranno definiti in sede di nuovo regolamento edilizio comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.

n) Toponomastica attuale e storica

Il Piano territoriale paesistico fornisce in forma comparata l'elenco di tutti i toponimi, presenti nell'edizione delle cartografie IGM e del comune, nella dizione in italiano ed in dialetto siciliano degli ultimi decenni dell'800 (di cui al "Liparischen Inseln").

Progressivamente, nell'ambito della didascalizzazione culturale interpretativa del territorio, tutta la toponomastica dovrà essere sostituita con la nuova, nella duplice edizione, storica ed attuale.

o) Didascalizzazione del territorio culturale

La didascalizzazione territoriale del patrimonio culturale, dei monumenti singoli, degli itinerari culturali e naturalistici e delle zone di tutela vulcanologica deve essere realizzata mediante tabelloni didattici e leggi con grafica unitaria e dovrà contenere i riferimenti alle categorie di beni culturali territoriali e agli ambiti del Piano territoriale paesistico.

p) Illuminazione negozi ed esercizi pubblici

E' vietato l'uso di neon o di lampade gialle a vapore di sodio nell'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade.

Le sorgenti di luce dovranno sempre essere occultate e l'illuminazione dovrà avvenire in forma indiretta (per riflessione-rifrazione) dagli oggetti illuminati.

q) Tabelle e insegne a bandiera

Sono rigorosamente vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici di qualunque tipo ovvero di corpi illuminanti a bandiera o di scritte o segnalazioni luminose, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e dei presidi sanitari.

L'amministrazione comunale provvederà a disporre la progressiva eliminazione delle insegne a bandiera esistenti entro cinque anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio.

Ad esse potranno essere sostituite insegne interne alle partiture architettoniche delle vetrine, delle porte etc. con le caratteristiche richieste nelle apposite norme, di cui al punto successivo.

r) Tabelle e insegne di facciata

Le tabelle e le insegne di facciata debbono essere realizzate sempre all'interno delle aperture delle porte e delle vetrine e mai in sovrapposizione alla facciata.

E' rigorosamente vietato l'uso di tabelle ed insegne luminose con sorgente di luce diretta e visibile, mentre è consentito l'uso delle medesime illuminate purché la sorgente di luce non sia visibile dall'esterno.

Nella realizzazione delle insegne, che dovranno essere previste con un corretto inserimento architettonico, non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido o satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato.

In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m. 2 minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perché si riduce l'utile di ingresso sotto la quota di m. 2, sarà posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.

In edifici nei quali esistono idonee ed apposite modanature per il loro collocamento, le scritte ed insegne non potranno in alcun modo superare in altezza ed in larghezza le dimensioni dell'elemento stesso.

Le insegne non potranno in alcun caso attenersi a più di una sola apertura. Lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura.

L'insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).

Ai piani superiori degli edifici sono vietate insegne o segnalazione in genere.

I tipi dovranno essere limitati ad alcune "famiglie" di caratteri. Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani", "romani" o "lapidari" e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.

s) Vetrine

Le vetrine dovranno essere sempre realizzate con l'incasso minimo di 10 cm. dalle partiture di contenimento.

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture, rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine a raso o aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.

In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali proposte dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sono sottoposte al nulla osta della Soprintendenza e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico.

Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso e "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere, e si dovrà preferire l'uso di pietra vulcanica non lucidata.

Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di essi che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore piombaggine. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato unitariamente.

Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.

t) Tende

Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, e dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.

L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata.

Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale.

E' vietato, comunque, la realizzazione di strutture leggere amovibili su spazi esterni anche se di pertinenza degli edifici. Sono consentiti elementi mobili in legno quali tende ad ombrello.

u) Pannelli solari

E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente. Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione

idonea documentazione grafica con fotomontaggio, prospetti e sezioni lungo le linee di massima pendenza e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, attraverso la quale si possa giudicare l'impatto sull'ambiente circostante.

v) Piscine

La realizzazione di piscine scoperte è ammessa relativamente agli impianti sportivi, agli edifici termali, alberghieri, ai villaggi turistici e alle residenze private, ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi.

Nelle more dell'approvazione di detti strumenti sono realizzabili soltanto quegli impianti che rispondono alle chiare esigenze di pubblica utilità e di emergenza sociale.

Le parti esterne e superiori al livello dell'acqua debbono essere realizzate in pietra vulcanica da sega o in conglomerato con inerte vulcanico del tipo usato per pavimentazioni e decoro edilizio.

Fatta eccezione per i complessi sportivi (soggetti a verifica di impatto ambientale), la collocazione e la forma dovranno essere armonizzate con l'andamento naturale del terreno, non dovranno superare i 30 m. in nessun lato, non dovranno avere forme geometriche regolari, dovranno essere parzialmente ombreggiate con alberature, della flora locale. Ove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di acqua marina o di acque termali.

z) Verande

Le verande ed i terrazzi esterni ubicati a livello di ambienti abitabili, potranno essere coperti con doppio strato di cannuccia, con eventuale interposizione di materiale impermeabile trasparente, sorrette da travetti in legno poggianti sulle tradizionali colonne tronco-coniche (pulere).

Sono vietate le coperture a tegole e le chiusure perimetrali con strutture vetrate e in legno o altro materiale.

Titolo IV

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 39

Definizione

Agli effetti del P.T.P. si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a) le attività estrattive e le opere connesse;
- b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi con il necessario contesto di sistemazione dell'entroterra portuale strutturato e funzionale organicamente alle opere portuali in sistema unitario, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi;
- e) le attrezzature di livello sovracomunale;
- f) in assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende ricettivo-alberghiere, così come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1909, n. 27, non ricadenti negli ambiti T.V., proposte all'interno del patto territoriale delle isole Eolie decretato;
- g) in assenza dei nuovi strumenti urbanistici le aziende produttive del settore artigianale e dei piccoli commerci connessi non ricadenti negli ambiti T.V.

La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle presistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente P.T.P. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, a giudizio della Soprintendenza competente possono essere considerati di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Analisi, contenuti progettuali, procedure

Per i progetti degli interventi di cui al precedente art. 39 oltre alla documentata conformità con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico è richiesto uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale esteso agli aspetti compositivi e formali e dettagli esecutivi dell'opera, con riferimento agli aspetti storici e naturalistici (geologici, ecologici, botanici, faunistici) in relazione alle caratteristiche ed alla normativa degli ambiti paesistici contestuali di cui al presente Piano. Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.

La Soprintendenza competente, verificata la congruità con il piano territoriale paesistico, si pronuncia sui progetti ai sensi delle leggi vigenti e li approva in toto o per le parti conformi.

Art. 41

Studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale

La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio, e che non siano soggetti e dotati di valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, nell'ambito delle destinazioni a dominanza di riordino riqualificazione urbanistica o razionalizzazione della trasformabilità e modificabilità (MO1, MO2, RIO, TR, ecc.), da un progetto dettagliato di fattibilità con studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:

- localizzazione dell'intervento sulla cartografia ufficiale 1:10.000, 1:2000 e su cartografia catastale;
- foto aeree nadirali e panoramiche;
- stralcio del piano territoriale paesistico e del piano regolatore generale relativo alla zona oggetto dell'intervento;
- progetto dell'intervento;
- l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;
- la specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni nell'atmosfera, anche sonore, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
- la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;
- la simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente con plastico e fotomontaggi.

Art. 42

Attività estrattive

Nelle aree sottoposte a vincoli di importante interesse storico-artistico o paesistico, ai sensi del T.U. n. 490/99, con riferimento alle attività estrattive di coltivazione di giacimenti minerali di cui alle legge regionale n. 127/80 e legge regionale n. 16/78, è vietato il rilascio od il rinnovo di concessioni per attività di estrazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 24/91. La sistemazione dell'area nella quale è stata legittimamente autorizzato l'esercizio di attività estrattiva deve risultare da apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.

La prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, è subordinata alla concertazione su iniziativa degli interessati, entro due anni dalla data di approvazione del piano

territoriale paesistico degli interventi previsti dalla figura pianificatoria 4 di cui all'art. 7 delle presenti norme.

Nel rispetto di quanto sopra, per casi specifici di grave detrazione morfologica, paesistico-ambientale e di contemporanea coesistenza del vincolo paesistico ex legge n. 431/85 per "vulcani" e per "usi civici" compatibili, la particolarità di situazione è normata con la disciplina di cui agli appositi ambiti (TS2, Tutela speciale 2).

Rimangono salve le prescrizioni dettate per gli ambiti ZM1 e ZM2.

Art. 43

Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni

La progettazione di opere di adeguamento paesistico della viabilità stradale esistente deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;
- è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
- conservazione dei caratteri ambientali nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberature, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti da integrare o mancanti.

Tali criteri verranno adottati nelle zone di riordino, trasformazione e modifica, fermo restando che nell'ambito degli strumenti urbanistici l'amministrazione comunale può introdurre i necessari meccanismi di miglioria morfo-funzionale della rete viaria anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di riordino, trasformazione e modificazione.

La realizzazione di nuove strade imposte da esigenze di protezione civile è disciplinata dagli strumenti e dalle misure di settore.

Art. 44

Opere marittime costiere e portuali

Sono ammessi gli interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture portuali esistenti e, comprese quelle dell'abitato di Ginostra, nonché la realizzazione di pontili galleggianti.

La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e delle strutture di servizio connesse, ai fini della possibilità di esame ed eventuale nulla osta della soprintendenza, devono essere sempre studiate, progettate e proposte in unica soluzione con il contesto delle aree e delle infrastrutture connesse. Inoltre devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera quali:

- variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
- parametri meteomarini: ventonide, correnti e maree;
- parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
- parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
- parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;

- parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
- parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività nelle aree interne e in quelle costiere;
- parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;
- parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.

Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.

Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale, relative all'opera ed al contesto delle aree ed infrastrutture connesse, come previsto dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.

In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13, legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi di protezione costiera, è necessario:

- evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
- evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
- evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse;
- privilegiare i sistemi di barriere ad accrescimento naturale indotto.

Art. 45

Piani di settore - Sistema portuale di Lipari

Il problema, con particolare riferimento al sistema portuale di Lipari, non può essere affrontato a livello di semplici attrezzature portuali, di opere a mare e singole infrastrutture. Infatti l'indotto urbanistico della portualità è relevantissimo in fatto di viabilità, servizi, parcheggi di scambio, parcheggi di sosta, rimessaggi, ricettività a rotazione d'uso, servizi di vendita specifici e generali, capitaneria di porto, rifornimento di carburanti a mare e a terra connessi agli attracchi, modificazione del tessuto urbano a monte ai fini della permeabilità verso il mare e delle destinazioni d'uso e di nuove coerenti destinazioni d'uso.

Inoltre le zone di attracco, così come le parti esposte alla vista delle rotte interisole, richiedono speciali attenzioni paesistiche in relazione al livello mondiale del loro interesse culturale.

Il piano territoriale paesistico prescrive ai fini dell'esame per nulla osta di compatibilità paesistica:

- 1) un piano esecutivo che includa e metta in sistema tra loro le attrezzature portuali a mare e quelle a terra relativamente a tutto il vasto entroterra implicato nell'organizzazione del nuovo sistema portuale e dei suoi sviluppi in corso di definizione;
- 2) un piano dei porti conforme a detto piano urbanistico esecutivo.

Art. 46

Piani di raccolta idrica

Il piano di raccolta idrica attuato dalla Cassa per il Mezzogiorno entro il cratere di monte Sant'Angelo (Lipari) non può essere eliminato a causa della sua importanza e consistenza. Pertanto va conservato in stato di efficienza come bacino di raccolta idrica locale autonoma. L'acqua di tale bacino potrà essere utilizzata per l'alimentazione e la rivitalizzazione degli impianti termali di San Calogero rimasti senza falda idrica di alimentazione.

L'impianto di raccolta del monte Giardina (Lipari) per il suo impatto ambientale negativo va distrutto. Il terreno demaniale reso disponibile deve essere restituito all'ambito di tutela vulcanologica per servizi senza strutture in elevazione.

Art. 47
Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia si deve porre particolare attenzione alla compatibilità paesistica delle localizzazioni, ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio, nonché alle implicazioni di potenziale abusivismo nel caso di cavi elettrici difformi dalle disposizioni del Piano territoriale paesistico.

Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna marina.

Il calore prodotto dovrà essere oggetto di studio per il recupero ai fini termali, per la destagionalizzazione del turismo e per il decentramento e decongestionamento dell'insediamento alberghiero in C.S. a tutela dei beni culturali territoriali.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà procedere con valutazione d'impatto sul paesaggio e sull'ambiente da sottoporre a nulla osta della Soprintendenza competente. Le concessioni per antenne e ripetitori, con particolare riferimento al castello ed al monte Sant'Angelo (Lipari), non possono essere rinnovate o assentite al di fuori di un piano di sistemazione complessiva che unifichi e limiti i tralicci ed ottenga la minimizzazione d'impatto, con progetto da sottoporre ad esame e nulla osta della Soprintendenza competente.

Per la localizzazione e la realizzazione delle opere connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto all'art. 41 delle presenti norme (studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale) e debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.

La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di trasformazione (RIO, MO1, MO2, TR. ecc.).

Fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente è impossibile la loro realizzazione altrove.

Art. 48
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

E' richiesto un progetto del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che preveda la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolati nelle diverse fasi di raccolta differenziata, conferimento, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori delle isole, per la parte non riutilizzabile e riciclabile in loco.

Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere, al di fuori delle località designate all'uso dall'ente locale, previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.

Art. 49
Attrezzature di livello sovracomunale

I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Art. 49bis
Aziende ricettivo-alberghiere inserite nel Patto territoriale

In assenza dei nuovi strumenti urbanistici, per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse alle aziende ricettivo-alberghiere, come definite dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i progetti devono essere dotati, negli ambiti di modificazione e trasformazione (MO1, MO2, TR) dello studio di compatibilità paesistico ambientale previsto all'art. 41 delle norme del P.T.P.. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche negli ambiti di recupero, riordino e riqualificazione (RP1, RCS, RNS, REP, RIO, RES): lo studio di compatibilità paesistico ambientale dovrà contenere interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree interessate e interventi di valorizzazione paesistica

Titolo V
NORME FINALI
Art. 50
Norme finali

Le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del Piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico.

Le incompatibilità indicate dal Piano territoriale paesistico non pregiudicano le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare derivanti dai regolamenti delle riserve. In caso di difformità tra le perimetrazioni riportate nel piano territoriale paesistico e quelle di altri atti normativi (es. decreti istitutivi delle riserve naturali o loro modifiche), prevalgono le perimetrazioni di quest'ultimi.

Tutte le attività compatibili nei regimi di tutela del Piano territoriale paesistico possono essere attuate se recepite e localizzate dagli strumenti urbanistici.

Art. 51
Elaborati del Piano territoriale paesistico

Gli elaborati costitutivi del Piano territoriale paesistico sono:

- carte della conservazione e trasformazione compatibile;
- relazione generale;
- allegati alla relazione generale;
- regimi normativi;
- relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;
- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
- schede dei beni culturali territoriali archeologici;
- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali: si rinvia all'Atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.

Elenco elaborati ed allegati:

Lipari nord

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Lipari sud

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Vulcano

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Salina

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Stromboli

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Panarea

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Filicudi

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Alicudi

- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.

Relazioni

Relazione parte generale:

- relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;

- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;

- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi.

Schede tematismi

- schede dei beni culturali territoriali archeologici;

- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali: si rinvia all'Atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.

Regimi normativi

- regimi normativi.

L'Assessore
(On. Nicola Lenza)